

Se non si è rigorosi verso gli agenti finanziari, pubblici funzionari, che rivelando i segreti che apprendono nelle case dei liberi cittadini, non incorrono in pene maggiori delle 100 o 200 lire, a me pare che la stessa misura di pena e non maggiore si possa applicare ai mediatori iscritti, i quali rilasciano ricevuta di saldo ai loro debitori quando hanno pagato una parte del loro debito.

Questo affinché possa essere l'atto compiuto commisurato ad una piccola pena dal legislatore.

PRESIDENTE. Questa proposta dell'onorevole Carcassi non è presentata nelle forme regolamentari; quindi dipende dal Governo e dalla Commissione accettarla o no.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. A me rincresce molto di non poter accettare la preghiera dell'onorevole Carcassi, perchè questo articolo è in correlazione con gli altri articoli del disegno di legge, che si riferiscono alla insolvenza di coloro che operano in Borsa. Ora se l'agente di cambio rilascia la ricevuta a chi si è reso insolvente, si rende complice di una truffa.

Noi vogliamo moralizzare le Borse, escludere gli insolventi, e non possiamo quindi dare una piccola pena a colui che si rende complice della intrusione nella Borsa degli insolventi.

Prego quindi l'onorevole Carcassi di non insistere nella sua domanda: non possiamo accettarla.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Carcassi non è accettata. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito questo articolo 54.

(È approvato).

Art. 55.

« Sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire 1000 e colla sospensione dall'esercizio sino a tre mesi, i mediatori iscritti:

1° che omettano di fare le dichiarazioni per l'accertamento dei corsi; o non le facciano nei modi e termini prescritti dall'articolo 29;

2° che continuino ad esercitare la loro professione in Borsa prima di avere integrata la cauzione, mancata o divenuta per qualsiasi ragione insufficiente;

3° che non osservino, nella tenuta dei loro libri, le disposizioni del codice di commercio;

4° che ricusino di presentare i loro libri all'autorità giudiziaria, ovvero alle autorità di Borsa o ai funzionari di cui agli articoli 2 e 31;

5° coloro che contrattino con persone escluse dalle Borse ».

A questo articolo n. 5 c'è un emendamento soppressivo dell'onorevole Carcassi, ma non essendo stato approvato l'altro suo emendamento all'articolo 9, n. 5, credo che l'onorevole Carcassi non insisterà.

CARCASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCASSI. Anche qui ricorre di nuovo quello che appunto io dicevo dianzi: a me pare che anche per il numero 4 la pena dovrebbe essere graduata. E lo dico per la serietà della pena: si capisce che il magistrato ha un criterio molto più umano del legislatore.

Si tratta di piccole infrazioni: potrebbe la pena essere graduata di 100 in 100 lire.

PRESIDENTE. Onorevole Carcassi, così ella fa una proposta nuova. Ma io le domando se ella mantiene la proposta di soppressione.

CARCASSI. La ritiro.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 55.

(È approvato).

Art. 56.

« Le pene comminate agli articoli 53, 54 e 55 sono applicate ai contravventori dalla Deputazione di Borsa. Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

« Nei casi più gravi è in facoltà della Deputazione di Borsa di rinviare gli atti a detta autorità, sospendendo intanto il mediatore dalle sue funzioni per tutta la durata del procedimento penale.

« Le penalità stabilite nei precedenti articoli si applicano senza pregiudizio di quelle maggiori che fossero comminate dal Codice penale ».

MACAGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACAGGI. Qui al primo capoverso si dice: nei casi più gravi.

Ora la locuzione è indeterminata. Quali sono i casi più gravi? Comprendo che forse lo dirà il regolamento...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Macaggi, ella sa al pari di tutti i colleghi che, a norma del regolamento, le proposte e gli emen-